

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2582 del 24/05/2018
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'APPOSIZIONE SULL'AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME RONCO, IN SINISTRA IDRAULICA, DI DUE CARTELLI STRADALI MONOFACCIALI DI INDICAZIONE LUNGO LA STRADA S.S. 67 TOSCO ROMAGNOLA, RISPETTIVAMENTE ALLA PROGRESSIVA KM 207+680 E ALLA PROGRESSIVA 207+380 - CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)- PROCEDIMENTO RA10T0008/17RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2690 del 23/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'APPOSIZIONE SULL'AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME RONCO, IN SINISTRA IDRAULICA, DI DUE CARTELLI STRADALI MONOFACCIALI DI INDICAZIONE LUNGO LA STRADA S.S. 67 TOSCO ROMAGNOLA, RISPETTIVAMENTE ALLA PROGRESSIVA KM 207+680 E ALLA PROGRESSIVA 207+380 - CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)- PROCEDIMENTO RA10T0008/17RN01

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata di documentazione tecnico-amministrativa, datata 09.05.2017 e registrata a protocollo n. PGRA.2017.6441 del 10.05.2017, n. procedimento RA10T0008/17RN01, Cibra Pubblicità S.r.L., con sede a San Maurizio Canavese (TO), C.F. 00501230015, nella persona del legale rappresentante Naddei Ernesto, ha chiesto il rinnovo con variante della concessione di aree demaniali n. 5607 del 28.05.2010, per l'occupazione di pertinenze del fiume Ronco con 2 cartelli monofacciali turistici e di territorio, posti lungo la S.S. 67 ai Km 207+308 e 207+680 del Comune di Ravenna;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la D.G.R. 21.12.2016 n. 2363 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 151

- del 31.05.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
  - è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative;
  - l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, a seguito delle richieste di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 16.05.2017 - PGRA.2017.6730 (richiesta di nulla osta idraulico) e del 24.04.2017 - PGRA.2017.7164 (verifica di rimozione di n. 8 cartelli di territorio non più richiesti in concessione e diversa ubicazione di n. 1 dei 2 cartelli richiesti a rinnovo) ha rilasciato il nulla osta idraulico con determinazione n. 412 del 07.02.2018, contenente una serie di condizioni e prescrizioni, trasmesso con nota PC.2018.17504 del 18.04.2018 assunta a protocollo Arpae PGRA.2018.5130 del 20.04.2018;
  - l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
  - gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
  - l'art. 20, comma 3, lettera i), punto 5), della L.R. 7/2004, per l'occupazione demaniale con cartello pubblicitario monofacciale fino a 3 metri quadrati stabilisce una quota annuale di € 150,00, che va rivalutata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  - la cauzione, ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004, è pari ad una annualità di canone;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 07.05.2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2018.6017 del 09.05.2018, con risposta registrata a Prot. n. PGRA.2018.6498 del 18.05.2018 ha prodotto i seguenti documenti, indicando altresì la presa visione del nulla osta idraulico 412/2018 anticipato alla Cibra in allegato alla medesima richiesta:
  - il disciplinare sottoscritto per accettazione;

- l'attestazione del versamento dell'importo di € 806,00, eseguito in data 14.05.2018 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone dal 07.05.2016 al 31.12.2018;
- l'attestazione del versamento dell'importo di € 303,61, eseguito in data 14.05.2018 su c/c postale n. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal presente rapporto concessorio RA10T0008/17RN01;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'utilizzo richiesto sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale, procedimento RA10T0008/17RN01, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare e nel rispetto di quanto contenuto nel nulla osta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna di cui alla determinazione 412/2018;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1.di accordare a Cibra Pubblicità S.r.L., con sede a San Maurizio Canavese (TO), C.F. 00501230015, la concessione demaniale, n. procedimento RA10T0008/17RN01, per l'occupazione di pertinenze del fiume Ronco con 2 cartelli monofacciali turistici e di territorio, posti lungo la S.S. 67 ai Km 207+308 e 207+680 del Comune di Ravenna;
- 2.di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, nel rispetto inoltre di quanto contenuto nel nulla osta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, di cui alla determinazione n. 412 del 07.02.2018;
- 3.di trasmettere al destinatario copia del presente insieme a copia del nulla osta idraulico di cui al punto 2., già visionato dal richiedente;
- 4.di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
- 5.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura

Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

#### DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA10T0008/17RN01 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore di CIBRA PUBBLICITA' S.r.L., C.F. 00501230015, con sede a San Maurizio Canavese (TO), in seguito indicata come "Concessionario".

#### Articolo 1

##### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'apposizione sull'area demaniale di pertinenza del Fiume Ronco, in sinistra idraulica, di due cartelli stradali monofacciali di indicazione posti su un palo di sostegno a norma dell'art. 134 del D.P.R. 495/1992. Tali cartelli sono entrambi ubicati lungo la strada S.S. 67 Tosco Romagnola, rispettivamente alla progressiva km 207+680 in area individuata al Catasto terreni del Comune di Ravenna, Sez. Ra, F. 223 - Particella 41 e alla progressiva 207+380 in area individuata al F. 222 - particella 54.
2. L'occupazione sarà esercitata in conformità agli elaborati grafici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni riportate agli articoli seguenti.

#### Articolo 2

##### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 07/05/2016 con durata sino al 31/12/2021.

#### Articolo 3

##### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 303,61 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Poiché la decorrenza e la scadenza della

concessione sono in corso d'anno, il canone per le annualità non intere è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità.

2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### Articolo 4

##### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico" rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 con determinazione n. 412 del 07/02/2018.
2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
3. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la

rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'installazione.

4. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni dell'art. 23 D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e 134 comma 3 D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", nonché dell'art. 49 D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
5. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

#### Articolo 5

##### OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
4. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
5. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e di circolazione stradale.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il

bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i manufatti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

9. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.
10. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
11. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
12. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**